



Moto

Protezione InMoto



NORME ASSUNTIVE

Valide da Aprile 2025

INDICE

1 – NORME GENERALI	3
1.1 - Veicoli assicurabili	3
1.2 - Rischi non assumibili	3
1.3 - Durata dei contratti – Frazionamento.....	3
1.4 - Sospensione in corso di contratto - (in alternativa al Rimessaggio Invernale)	3
1.5 - Validità territoriale	4
1.6 - Alienazione del veicolo.....	4
1.7 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato	4
1.8 - Furto del veicolo assicurato.....	4
1.9 - Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria	5
1.10 - Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno	5
1.11 - Revisione classe di merito.	5
1.12 - Trasformazione societaria.	6
1.13 - Riclassificazione del veicolo.....	6
1.14 - Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine.....	6
1.15 - Veicoli intestati a portatori di handicap.....	6
1.16 - Trasferimento della proprietà del veicolo	6
1.17 - Proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario del veicolo.....	7
1.18 - Vendibilità garanzie	7
1.19 - Rischi riservati alla direzione (RD) e limiti assuntivi	8
2 - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	9
2.1 - Massimali di garanzia	9
2.2 - Le rivalse	9
2.3 - R.C.A. Plus.....	9
2.4 - Le condizioni speciali R.C.A.	10
2.5 - Danni causati da veicolo non assicurato	11
2.6 - Carta verde	12
2.7 - Attestazione dello stato del rischio	12
3 - DANNI AL VEICOLO.....	13
3.1 - Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato	13
3.2 - Dati relativi al veicolo da assicurare - Codice identificativo veicolo (codice Infocar DUEruote).....	13
3.3 - Formule di assicurazione: "Valore commerciale" e "Valore a nuovo"	13
3.4 - Somma assicurata.....	14
3.5 - Adeguamento automatico della somma assicurata a "Valore commerciale"	14

INDICE

3.6 - Rimborso IVA.....	14
3.7 - Prevenzioni Furto	14
3.9 - Collisione (Rischio riservato alla Direzione)	15
3.10 - Danni causati da animali selvatici o randagi.....	15
3.15 - Garanzie Accessorie.....	15
3.16 - Estensione Abbigliamento Tecnico e Accessori	16
3.17 - Garanzie Accessorie Microcar	16
4- ALTRE COPERTURE	17
4.1 - Infortuni del conducente.....	17
4.3 - Tutela legale	17
4.4 - Assistenza	17

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

Premessa

Le presenti Norme Assuntive si applicano al prodotto Protezione InMoto che è un prodotto multirischi.
Le seguenti disposizioni possono essere integrate o modificate da ulteriori normative e/o da comunicazioni della Società.

1 – NORME GENERALI

1.1 - Veicoli assicurabili

- Ciclomotori;
- Motocicli;
- Motocarrozze;
- Motoveicoli per trasporto promiscuo;
- Ciclomotori destinati al trasporto di persone;
- Quadricicli a motore diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di persone;
- Quadricicli leggeri;
- Tricicli destinati a trasporto persone (equiparati a motocicli/motocarrozze);
- Motoslitte.

1.2 - Rischi non assumibili

Non sono assumibili i seguenti rischi:

- motoveicoli non immatricolati;
- motoveicoli immatricolati all'estero;
- assicurazione di più motoveicoli con polizza unica amministrata a libro matricola;
- targhe prova.

Per le sole Garanzie Danni al Veicolo:

- veicoli con più di 15 anni dalla data di prima immatricolazione oppure veicoli di valore inferiore a €1.000⁰⁰, se non diversamente disciplinato nella specifica garanzia per le Garanzie Danni al Veicolo;
- targhe provvisorie rca.

1.3 - Durata dei contratti – Frazionamento

Non sono ammesse durate maggiori di un anno più frazione. La frazione d'anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateizzazione prevista in contratto.

Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi.

Sono ammesse variazioni di rischio nel caso di reimmatricolazione del veicolo o di trasferimento di residenza o della sede legale del proprietario (o locatario).

Le assicurazioni temporanee sono un rischio Riservato Direzione.

È ammesso il frazionamento secondo quanto previsto dalla tariffa.

1.4 - Sospensione in corso di contratto - (in alternativa al Rimessaggio Invernale)

La sospensione del contratto è ammessa nei casi e nelle modalità previste dalle norme tariffarie R.C.A..

Non è ammesso sospendere singole garanzie.

La sospensione di garanzia è concessa per qualsiasi motivo, salvo il caso di furto del veicolo, per il quale non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

La sospensione del contratto comporta l'interruzione di copertura di tutte le garanzie.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 2 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 2 mesi il premio deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 2 mesi, con rinuncia da parte della Società alle successive rate di premio ancorché di frazionamento.

La sospensione della polizza può essere richiesta esclusivamente una volta per anno solare.

Non è consentita la sospensione:

- a) per contratti di durata inferiore all'anno o privi della garanzia R.C.A.;
- b) per contratti con la clausola di Rimessaggio invernale (3 mesi);
- c) in caso di furto del veicolo.

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

1.5 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo.

L'assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), qualora venga rilasciata da AXA e le cui sigle internazionali non siano barrate.

In caso di circolazione all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

1.6 - Alienazione del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà ed è consentita anche per il caso di conto vendita.

Il contraente può richiedere alternativamente **la sostituzione del contratto, la cessione del contratto o l'annullamento del contratto.**

In tutti i casi il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi da AXA.

1.7 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA ed è tenuto a produrre il documento che certifica la cancellazione della targa al P.R.A.

In caso di demolizione il contraente deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.

La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione.

In tali casi il contratto cessa e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. e C.V.T. pagata e non goduta, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno riportato sul documento comprovante la perdita di possesso del bene, che può essere al massimo di sei mesi antecedente alla data di consegna della documentazione sopra indicata ed in ogni caso può far riferimento alla restituzione del premio pagato e non goduto dell'annualità in corso.

La maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto non viene restituita.

Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo, si procede all'emissione di nuovo contratto con conguaglio del premio con quello dovuto per il nuovo veicolo. In tal caso, fermo il proprietario, l'assicurato che sostituisce il veicolo ha diritto alla conservazione della classe di merito " Bonus/Malus " già maturata sempre che non si verifichi cambio di settore di tariffa o di forma di assicurazione.

1.8 - Furto del veicolo assicurato

a) Risoluzione del contratto per furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato)

Il contratto è risolto e l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il contraente deve informare AXA fornendo la copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

L'assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A.

Occorre pertanto annullare il contratto relativo al veicolo rubato al momento della ricezione in Agenzia della denuncia, emettendo l'apposita appendice da far sottoscrivere al Contraente unitamente al rimborso del premio R.C.A. pagato e non goduto.

Operativamente ciò avverrà annullando il contratto con la motivazione "FURTO", indicando sull'applicativo la data della denuncia presentata alle Autorità e caricando nel folder di polizza copia della denuncia stessa.

Non è previsto alcun rimborso del premio pagato e non goduto delle eventuali garanzie diverse dalla R.C.A. previste dal contratto.

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

b) Furto totale avvenuto all'estero

Qualora il furto (o rapina o appropriazione indebita, ecc.) sia avvenuto all'estero occorre allegare copia della denuncia presentata alle Autorità dello Stato ove si è verificato il fatto, nonché copia della denuncia presentata alle Autorità italiane. In tal caso occorre annullare il contratto dalla data della prima denuncia di furto, cioè quella avvenuta all'estero.

c) Ritrovamento veicolo rubato

Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l'Assicurato intenda continuare ad utilizzarlo, occorre stipulare un nuovo contratto, usufruendo della classe di merito già maturata.

Non è mai possibile riattivare la precedente polizza già annullata/risolta per furto totale.

d) Acquisto di altro veicolo in sostituzione di quello rubato

Il proprietario, in caso di furto totale del veicolo ha diritto all'utilizzo della classe C.U. maturata per assicurare la R.C. Auto dell'eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, sempre che non vi sia cambio di settore tariffario.

1.9 - Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus-Malus", il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.

Se l'attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- b) se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

1.10 - Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus-Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione, per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell'Art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

1.11 - Revisione classe di merito.

A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti. L'eventuale differenza di premio viene richiesta da AXA al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

1.12 - Trasformazione societaria.

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

1.13 - Riclassificazione del veicolo.

Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).

1.14 - Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Per la determinazione del premio dovranno essere applicate le condizioni usuali considerando la provincia di residenza del locatario stesso.

1.15 - Veicoli intestati a portatori di handicap.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

1.16 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Coniuge o convivente

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

Pluralità di intestatari

Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

Successione

Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.

Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato.

Da società a persone e viceversa

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

1.17 - Proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario del veicolo

Nel caso di pluralità di intestatari (persone fisiche) per la tariffazione deve essere preso in considerazione il primo intestatario del Libretto di circolazione ovvero l'avente diritto.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato dal locatario di un veicolo in Leasing deve essere indicato il nominativo del locatario.

Per evidenziare l'esistenza di vincoli a favore di terzi (società di leasing, società finanziarie, ecc.) andrà indicata la denominazione dell'ente vincolatario e la scadenza del vincolo nell'apposito spazio. Tale dato è essenziale per conoscere, in caso di sinistro, il titolare del diritto all'indennizzo. Gli impegni contrattuali sono previsti nell'Art. 2.7 - Le condizioni speciali R.C.A. lettera f) Polizza con vincolo delle C.d.A..

Nel caso in cui il contratto sia stipulato dalla società di Leasing, proprietaria del veicolo, il rischio dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere degli uffici assuntivi.

1.18 - Vendibilità garanzie

Nella seguente tabella è indicata la vendibilità delle garanzie per tipologia di veicolo.

Garanzia	Ciclomotori	Motocicli	Quadricicli	Motoslitte
RCA	SI	SI	SI	SI
RCA Plus	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	NO
Urto veicoli non assicurati	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA
Furto	SI	SI	SI	SI
Incendio	SI	SI	SI	SI
Collisione	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	NO
Garanzie Accessorie	SI	SI	SI	NO
Estensione Abbigliamento Tecnico e Accessori	Presenza Garanzie Accessorie	Presenza Garanzie Accessorie	NO	NO
Garanzie Accessorie MICROCAR	NO	NO	SI Solo quadricicli con abitacolo protetto	NO
Danni causati da animali selvatici o randagi	SI	SI	SI	NO
Assistenza Base	SI	SI	SI	SI
Assistenza PLUS	NO	SI	NO	SI
Tutela legale	SI	SI	SI	SI
Infortuni del conducente	SI	SI	SI	SI

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

1.19 - Rischi riservati alla direzione (RD) e limiti assuntivi

L'assumibilità dei seguenti rischi e l'eventuale tassazione è riservata alla direzione ed è quindi necessario il benestare degli uffici assuntivi:

- Garanzie Incendio e Furto relativamente a veicoli con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione oppure di valore inferiore a € 1.000,⁰⁰ ovvero di valore superiore a € 30.000,⁰⁰ ;
- Garanzia Collisione (fermo restando che, di norma, la garanzia non è assumibile per i veicoli con più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione).
- Ciclomori, Motocicli e Quadricicli di interesse storico o collezionistico (si rinvia ove i veicoli ne posseggano le caratteristiche di ammissibilità all'utilizzo del prodotto specifico "Auto Storiche");
- Ciclomori, Motocicli e Quadricicli immatricolati all'estero (extra UE). Sono possibili esclusivamente polizze temporanee;
- oltre i limiti assuntivi delle singole garanzie previsti nelle presenti norme;
- coassicurazione (delega AXA);
- veicoli con targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT).

Per assicurare veicoli di valore superiore ai limiti assuntivi indicati nella successiva tabella occorre il benestare degli Uffici Assuntivi.

Tipo veicolo	Limite assuntivo
Ciclomotori, Motocicli, Quadricicli e Motoslitte (veicoli Settore V)	€ 30.000, ⁰⁰

2 - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

2.1 - Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione e ciascuna somma rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, e dal numero dei danneggiati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Inoltre, nelle aree private, copre il ricorso terzi da incendio del veicolo comprendendo anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio della Batteria Ricaricabile con il massimo di € 700.000,⁰⁰ per sinistro. Infine, per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia R.C.A. è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 10.000.000,⁰⁰ per sinistro.

2.2 - Le rivalse

La formula base della copertura R.C.A. è strutturata su due livelli di copertura relativamente alle rivalse:

Rivalsa limitata a € 20.000

- conducente non abilitato alla guida, sia nei confronti del conducente che del proprietario;
- conducente con patente scaduta se non rinnovata entro 3 mesi;
- veicolo adibito a scuola guida se al fianco dell'allievo non c'è istruttore ai sensi di legge;
- noleggio con conducente se non vengono osservate le norme vigenti;
- danni ai terzi trasportati non in conformità alla carta di circolazione, sia nei confronti del conducente che del proprietario;
- guida in stato di ebbrezza nei confronti del conducente o in caso di etilismo cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente, o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- sostanze stupefacenti/psicotrope se sanzionato ai sensi del Codice della Strada;
- in tutti i casi previsti da Art.144 del Codice della Strada.

Rivalsa Totale

- dolo conducente.
- gara di velocità o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali.
- veicolo in circolazione nonostante mancato superamento della revisione veicolo.

2.3 - R.C.A. Plus

E' possibile estendere la copertura R.C.A. mediante la sottoscrizione dell'estensione Plus; agisce sulla copertura estendendone la portata con contenuti che agiscono su 3 elementi.

Rinuncia alla rivalsa.

- Per fatto di figli e nipoti minori.

Riduzione della rivalsa.

- Limitazione di tutte le rivalse da € 20.000,⁰⁰ a € 1.500,⁰⁰ con l'esclusione dei casi di dolo conducente, veicolo in circolazione nonostante mancato superamento della revisione e gara di velocità o competizioni sportive, comprese le prove e le verifiche preliminari e finali;
- In caso di stato di ebbrezza la rivalsa è pari a € 500,⁰⁰ qualora sia stato accertato che lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- Danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione si riduce a € 0.

Estensione della copertura.

- Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio (massimale elevato a € 1.000.000,⁰⁰);

2.4 - Le condizioni speciali R.C.A.

f) Bonus/Malus

E' prevista la forma " Bonus/Malus " che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Si articola in più classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.

q) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia di € 250,00"

E' prevista la forma " Bonus/Malus " anche con una franchigia fissa di € 250,00 per ogni sinistro. Il premio verrà ridotto in base al coefficiente tariffario previsto in tariffa. Nel caso in cui il rimborso effettuato dal Contraente corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

r) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia di € 500,00"

E' prevista la forma " Bonus/Malus " anche con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro. Il premio verrà ridotto in base al coefficiente tariffario previsto in tariffa. Nel caso in cui il rimborso effettuato dal Contraente corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

t) Targhe speciali

Per determinare il premio, si prende atto che il veicolo ha una targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT); per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario ma alla targa del veicolo.

v) Polizza con vincolo

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:

- non dovrà essere consentita alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria;
- dovrà essere comunicato alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- dovrà essere comunicato alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.

In caso di sinistro incendio, furto, collisione, liquidato a termini di polizza la Compagnia si impegna a:

- non pagare l'indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore;
- corrispondere l'indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.

z) Formula Guida Esperta

Il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente guidato da persona di età minima pari a 26 anni compiuti e che abbia conseguito idonea patente di guida da almeno due anni.

La garanzia, sebbene non vengano rispettati i limiti di cui sopra, è in ogni caso operante se alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.

In caso di inosservanza delle condizioni previste, in presenza di un sinistro, verrà applicata una franchigia di € 1.500,00.

Nel caso in cui il rimborso effettuato dal Contraente corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

w) Formula Guida Esclusiva

il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario del veicolo (sempre che il proprietario sia una persona fisica ed unico intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato).

La garanzia, sebbene non vengano rispettati i limiti di cui sopra, è in ogni caso operante se alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.

In caso di inosservanza delle condizioni previste, in presenza di un sinistro, verrà applicata una franchigia di € 1.500,00.

NORME ASSUNTIVE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Nel caso in cui il rimborso effettuato dal Contraente corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

cp) Formula Guida Conducente Designato + Proprietario

Il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario o locatario del veicolo assicurato o da un conducente designato il cui nome cognome e indirizzo vengono indicati in polizza.

La garanzia, sebbene non vengano rispettati i limiti di cui sopra, è in ogni caso operante se alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.

In caso di inosservanza delle condizioni previste, in presenza di un sinistro, verrà applicata una franchigia di € 1.500,⁰⁰.

Nel caso in cui il rimborso effettuato dal Contraente corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

ri) Rimessaggio invernale (3 mesi)

Il contraente fruisce per la garanzia R.C.A. di una tariffazione agevolata, poiché dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che provvederà al rimessaggio invernale del veicolo assicurato con la presente polizza, pertanto lo stesso non sarà posto in circolazione ai sensi del C.D.S., del C.D.A. e successive modifiche e/o integrazioni (anche se fermo su area pubblica) a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.

La franchigia non è operante nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante e sempre che tale circostanza sia comprovata da denuncia fatta alle Autorità competenti.

Qualora intenda utilizzare il veicolo anche durante il periodo invernale, può in corso d'anno (senza attendere la scadenza annua), sostituire il contratto con altra polizza di AXA senza clausola "Rimessaggio invernale", fermo il pagamento del relativo congruo del premio.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun sinistro, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

Le Garanzie Danni al Veicolo, non direttamente connesse con la circolazione del veicolo e qualora prestate, sono operanti anche durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato, sempre che sia stato regolarmente pagato il premio alle rispettive scadenze, così come previsto dall'Art. 1.3 - "Pagamento del premio" delle C.D.A.

Le garanzie Collisione, Infortuni, non sono operanti durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato.

Non sono operanti anche le prestazioni della garanzia Assistenza connesse con la circolazione del veicolo.

In caso di inosservanza delle condizioni previste, in presenza di un sinistro, verrà applicata una franchigia di € 5.000,⁰⁰.

ntt) NO Terzi Trasportati

Il contraente dichiara di essere a conoscenza che il veicolo assicurato è omologato al trasporto di terzi ma si avvale della facoltà di **NON** trasportare nessun passeggero, usufruendo pertanto di un'agevolazione tariffaria per la garanzia R.C.A. In caso di inosservanza delle condizioni previste, in presenza di un sinistro, verrà applicata una franchigia di € 5.000,⁰⁰.

Nel caso in cui il rimborso effettuato dal Contraente corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

2.5 - Danni causati da veicolo non assicurato

Tramite la garanzia il cliente verrà seguito dalla Compagnia con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di velocità di liquidazione e semplicità amministrativa.

Vengono indennizzati i danni materiali e corporali a condizione che :

- l'assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisca prova o comunque non in forma prevalente nella causa del sinistro e ne fornisce la prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza;
 - il sinistro sia avvenuto in Italia;
 - il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
 - il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli.
 - il diritto al risarcimento non sia prescritto al momento della liquidazione dell'indennizzo;

Per le lesioni la Compagnia indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

2.6 - Carta verde

La Carta Verde, in originale cartaceo, è necessaria per poter circolare in: Russia, Marocco, Albania, Cipro, Azerbaijan, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Bielorussia, Moldavia, Macedonia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Israele, Iran e Ucraina. Se la sigla relativa a uno dei Paesi in elenco risultasse barrata, la carta verde non può essere considerata valida. Non è ammesso il rilascio di Carta Verde su contratti di durata inferiore a 15 giorni.

In caso in cui si renda necessaria l'estensione dell'assicurazione a Paesi non previsti od estranei al sistema Carta Verde, occorre rivolgersi all'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO - Tel. 02/34.968.1 - Fax 02/34.968.230, oppure occorre munirsi di apposita copertura alla frontiera.

Sul sito dell'UCI (www.ucimi.it) sono riportati i riferimenti dei Bureaux facenti parte del sistema Carta Verde nonché ulteriori utili informazioni sulla circolazione all'estero e sul comportamento da tenere in caso di incidente.

2.7 - Attestazione dello stato del rischio

L'attestato di rischio viene messo a disposizione del contraente e, se persona diversa, degli aventi diritto, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il documento è disponibile nell'area riservata del sito web nonché nell'App MyAXA e può essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive. Il contraente o gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni.

In tal caso occorre inviare, per via telematica ed entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.

La banca dati non viene alimentata con le informazioni relative all'attestato di rischio nel caso di:

- contratti sospesi o senza conclusione del periodo di osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

3 - DANNI AL VEICOLO

3.1 - Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare prevista dall'art 3.14 delle C.d.A. numero 8) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato.

Il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un'apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

Il contratto prevede le sole garanzie danni al veicolo e, a deroga dell'Art. 1.4 - "Durata del contratto" delle C.G.A., lo stesso cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell'Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).

3.2 - Dati relativi al veicolo da assicurare - Codice identificativo veicolo (codice Infocar DUEruote)

Il sistema di emissione delle polizze rileva automaticamente, imputando la targa del veicolo, i dati tecnici oltre a recuperare le informazioni sul valore di listino nonché l'ultimo valore commerciale disponibile. Nel caso in cui vi siano più versioni dello stesso modello il sistema di emissione delle polizze permette di scegliere la versione corretta attraverso una selezione dei differenti allestimenti.

Nel caso di mancato recupero dei dati devono essere obbligatoriamente riportati i dati identificativi del veicolo assicurato (Marca, Modello/versione, nonché tutti i dati tecnici previsti per l'assicurazione base R.C. obbligatoria rilevabili dal libretto di circolazione).

In base alla selezione di marca/modello/allestimento del veicolo, il sistema di emissione delle polizze, identifica il relativo codice Infocar indicandolo in polizza. Il codice Infocar consente di evolvere con sicurezza il valore dell'usato previsto da DUEruote. Si tratta di un codice identificativo del veicolo previsto dalla rivista per ogni modello commercializzato in Italia a partire dal 1986.

Si raccomanda, ove possibile, di effettuare la scelta direttamente dall'elenco proposto e di non digitare manualmente il modello. Il sistema non è in grado di aggiornare il valore del veicolo se non lo identifica in modo univoco all'interno del data base veicoli di Dueruote.

Nel caso di veicolo che non compare negli elenchi della rivista è possibile ottenere la valutazione utilizzando il servizio "quotauto" del sito www.dueruote.it (servizio a pagamento).

3.3 - Formule di assicurazione: "Valore commerciale" e "Valore a nuovo"

La somma assicurata viene determinata al momento della stipula del contratto e corrisponde:

- nella **Formula "Valore commerciale"**, al valore di mercato del veicolo;
- nella **Formula "Valore a nuovo"**, al valore del veicolo risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice, alla data di immatricolazione del veicolo, con una tolleranza del 3%.

Nella **Formula "Valore a nuovo"** (Formula valida **per le sole garanzie Incendio e Furto**), in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:

- al capitale assicurato del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- al valore di mercato decurtato del valore dell'eventuale relitto determinato al momento della stipula del contratto (se è avvenuta oltre i 24 mesi dalla data di immatricolazione) o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione, qualora il sinistro sia avvenuto dopo 24 mesi dalla prima immatricolazione.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per le batterie, gli pneumatici e l'impianto di scarico.

L'assicurazione nella **Formula "Valore a Nuovo"** è valida esclusivamente per le garanzie Incendio e Furto e di norma deve essere concessa per veicoli nuovi o di recente produzione (di prima immatricolazione o fino a 2 anni di età).

L'assunzione con il valore a nuovo di veicoli con più di 2 anni di vetustà necessita del benestare della Direzione ed è quindi necessario il benestare degli uffici assuntivi.

3.4 - Somma assicurata

Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice e degli audio-fono-visivi installati, includendo anche gli accessori/allestimenti non forniti dalla casa costruttrice a condizione che siano saldamente fissati sul veicolo e che la loro esistenza risulti comprovata da specifica fattura.

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nel mensile "DUERUOTE" al momento della stipula del contratto o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.

Qualora l'assicurato intenda assicurare eventuali optional installati ma non previsti nella dotazione standard di serie (sempre che previsti dalla casa costruttrice per quel modello) occorre comprenderne il loro valore incrementando la somma assicurata.

3.5 - Adeguamento automatico della somma assicurata a "Valore commerciale"

L'adeguamento automatico del valore assicurato funziona unicamente per i veicoli identificati contrattualmente dal codice identificativo Infocar (rivista Dueruote).

In tal caso in occasione del quietanzamento viene automaticamente adeguato il valore assicurato delle polizze con garanzie stipulate nella forma "Valore commerciale".

Il nuovo capitale assicurato a rinnovo corrisponderà alla quotazione (optional esclusi) relativa al mese in cui verrà effettuata l'elaborazione sul sistema informatico centrale.

Se il capitale aggiornato non dovesse corrispondere al reale valore commerciale del veicolo (es. in presenza di optional), occorrerà sostituire il contratto o emettere apposita appendice di variazione a scadenza per adeguarlo.

Pertanto, all'atto dell'emissione di un affare nuovo o di una sostituzione per cambio veicolo si raccomanda, ove possibile, di effettuare la scelta direttamente dall'elenco proposto e di non digitare manualmente il modello. In caso contrario a rinnovo verrà riproposto il valore assicurato dell'anno precedente, con l'eventualità di dover sostituire manualmente la polizza a scadenza.

3.6 - Rimborso IVA

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA salvo contraria pattuizione risultante in polizza (IVA compresa SI/NO - % IVA in detrazione). Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e che l'Assicurato la tenga a suo carico.

3.7 - Prevenzioni Furto

Antifurto elettronico e/o immobilizzatore

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare prevista all'art 3.18 delle C.d.A. punto 1) "Antifurto elettronico e/o immobilizzatore" se il veicolo risulta protetto da antifurto elettronico e/o immobilizzatore installato dalla casa costruttrice e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio (come indicato nelle C.d.A.). In caso di furto l'assicurato/contraente si impegna su richiesta di AXA a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione (es. telecomando e simili) per l'inserimento dell'antifurto.

Antifurto meccanico

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare prevista all'art 3.18 delle C.d.A. punto 2) "Antifurto meccanico" se il contraente o l'assicurato comunica che, il veicolo assicurato, durante la sosta su area pubblica, viene protetto da antifurto meccanico e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. In caso di furto l'assicurato/contraente si impegna a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione per l'inserimento dell'antifurto.

Marchiatura permanente con trasponder e simili

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare prevista all'art 3.18 delle C.d.A. punto 3) "Marchiatura permanente con trasponder e simili" se il contraente o l'assicurato comunica che, il veicolo assicurato è stato contrassegnato con appositi "marchi elettronici/trasponder" rilevabili attraverso speciali scanner e/o contrassegnato

NORME ASSUNTIVE DANNI AL VEICOLO

con marchiatura permanente da parte di una ditta specializzata con incisione e/o applicazione di speciali sticker di riconoscimento e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. In caso di furto il contraente o l'assicurato si impegna, su richiesta di AXA, a fornire dimostrazione che il veicolo è stato sottoposto a marchiatura permanente da parte di una ditta specializzata con trasponder e/o altri sistemi identificativi simili

Veicolo abitualmente ricoverato (ricovero notturno):

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare prevista all'art 3.18 delle C.d.A. lettera 4) "veicolo abitualmente ricoverato (ricovero notturno)" se il veicolo risulta abitualmente ricoverato in autorimessa pubblica, box privato, posto veicolo chiuso o recintato (come indicato nelle C.d.A.) l'assicurato/contraente si impegna su richiesta di AXA a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale

3.9 - Collisione (Rischio riservato alla Direzione)

La garanzia è vendibile, in presenza della Garanzia RCA, per veicoli con data di immatricolazione minore o uguale a 5 anni.

Non sono assicurabili i veicoli espressamente studiati per l'utilizzo specifico in fuoristrada, cioè classificati enduro professionale e trial.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

La garanzia Collisione non è operante durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato.

La garanzia Collisione non è operante per i danni causati da:

- caduta o scivolata (ad esempio per fondo bagnato, sdruciolevole, ghiaccio o neve, ecc.);
- uscita di strada e ribaltamento;
- collisione o urto con ostacoli fissi;
- collisione o urto con veicolo non identificato;

3.10 - Danni causati da animali selvatici o randagi

La garanzia copre, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi.

La liquidazione del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.

Età veicolo: massimo 15 anni dalla data di prima immatricolazione. RD non autoderogabile

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

3.15 - Garanzie Accessorie

Pacchetto di garanzie, che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti dell'assicurato. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Le prestazioni del pacchetto sono le seguenti:

- Perdita delle chiavi del veicolo;
- Rimborso delle spese per antifurto meccanico o elettronico;
- Rimborso delle spese per noleggio di un veicolo sostitutivo;
- Danni ai locali di proprietà;
- Danni indiretti;
- Trasporto in ambulanza;
- Duplicato patente di guida;
- Immatricolazione o passaggio di proprietà;
- Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità;
- Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale;
- Rimborso tassa di Proprietà;
- Spese di dissequestro.
-

3.16 - Estensione Abbigliamento Tecnico e Accessori

Estensione valida esclusivamente per i Motocicli e i ciclomotori (esclusi tutti i quadricicli) e vendibile solo in abbinamento alle Garanzie Accessorie 3.15.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Le prestazioni del pacchetto sono le seguenti:

- Danni all'abbigliamento tecnico e al casco;
- Estensione delle garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse laterali rigide;
- Danni conseguenti a furto di cose non assicurate.

3.17 - Garanzie Accessorie Microcar

Pacchetto di garanzie valido solo ed esclusivamente per i quadricicli con abitacolo protetto (veicoli che hanno un abitacolo chiuso che comprende le portiere con serrature, il tetto, il parabrezza e i cristalli laterali).

Può essere venduto in abbinamento alle Garanzie Accessorie 3.15.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Le prestazioni del pacchetto sono le seguenti:

- Danni ai bagagli;
- Danni conseguenti a furto di cose non assicurate;
- Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione;
- Spese veterinarie;
- Rimborso delle spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli;
- Rimborso delle spese per Eventi Naturali.

4- ALTRE COPERTURE

4.1 - Infortuni del conducente

La garanzia è costituita dal caso Morte e dal caso Invalidità Permanente (con possibile estensione alle spese di cura), relativamente agli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato sempreché tali eventi si verifichino entro 2 anni dal giorno dell'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

La garanzia Infortuni non è operante durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato.

Si veda quanto riportato dalle C.d.A per i contenuti normativi Sezione Garanzia Infortuni del conducente.

4.3 - Tutela legale

Tutela legalmente, fino al massimale indicato in polizza, per la difesa degli interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a seguito di un sinistro accaduto durante la circolazione del veicolo. Inoltre, tutela il contraente, il coniuge e i suoi figli minori, nel caso in cui vengano coinvolti in un incidente stradale in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza.

Si veda quanto riportato dalle C.d.A per i contenuti normativi "Sezione Garanzia Tutela legale".

4.4 - Assistenza

Le prestazioni di assistenza possono essere di due tipologie

- "Garanzia Base Assistenza";
- "Garanzia Assistenza Plus" vendibile esclusivamente per i motocicli che prevede un ampliamento delle coperture e un innalzamento dei massimali.

Si ricorda che le Prestazioni di Assistenza connesse con la circolazione del veicolo, qualora previsto il rimessaggio invernale del veicolo assicurato, sono sospese durante tale periodo, cioè a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.

Restano operanti le Prestazioni di Assistenza non direttamente connesse con la circolazione del veicolo (es. Servizio Informa- zioni) ovvero le prestazioni iniziate durante il periodo di circolazione ed ancora in corso durante il periodo di rimessaggio invernale (es. Abbandono legale del motoveicolo all'estero, ecc

Si veda quanto riportato dalle C.d.A per i contenuti normativi "Sezione Garanzia Assistenza".